



IL CURATORE DELL'EREDITÀ GIACENTE: FUNZIONI, POTERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

Gabriella Trinchese

Sommario: 1. L'eredità giacente: finalità e presupposti. – 2. La procedura di nomina del curatore dell'eredità giacente. – 3. Obblighi e poteri del curatore. – 3.1. Adempimenti fiscali a carico del curatore. – 4. La responsabilità del curatore. – 5. Cessazione della curatela.

ABSTRACT

La ratio della disciplina normativa dell'istituto dell'eredità giacente è rinvenibile nell'esigenza di garantire la conservazione nonché un'adeguata amministrazione del patrimonio ereditario nel periodo intercorrente tra il momento dell'apertura della successione e quello dell'eventuale accettazione dell'eredità da parte del chiamato, in vista dell'accettazione da parte dei chiamati all'eredità o del soddisfacimento di eventuali creditori del de cuius (art. 530 c.c.).

La finalità propria dell'istituto dell'eredità giacente è raggiunta attraverso la nomina di un curatore. Al fine di delineare l'ambito di operatività del curatore dell'eredità giacente, lo studio si focalizza sull'attività di quest'ultimo, regolata dagli artt. 529-530-531 c.c. integrati dagli artt. 781-782-783 c.p.c., sulla responsabilità nell'amministrazione dei beni ereditari, sui poteri a lui spettanti, sui relativi obblighi e adempimenti a cui è tenuto dal momento della nomina fino al momento dell'accettazione dell'eredità, venendo a cessare, in quest'ultima ipotesi, le sue funzioni e dunque la finalità della stessa giacenza dell'eredità (art. 532 c.c.).

1. L'eredità giacente: finalità e presupposti

L'istituto dell'eredità giacente, disciplinato nel capo VIII del titolo I del Libro II del Codice Civile dagli artt. 528-532, è volto a garantire la conservazione e l'amministrazione del patrimonio ereditario¹ nel periodo intercorrente tra il momento dell'apertura della successione *mortis causa*, coincidente con la morte della persona², e quello dell'eventuale accettazione dell'eredità da parte del chiamato; al fine di evitare che in tale arco temporale³ il patrimonio (o

¹ Cfr. L. Ferri, Successioni in generale, in Comm. Scialoja Branca, sub. artt. 512-535, Bologna-Roma, 1968, 152-153. L'eredità giacente è stata definita come il patrimonio ereditario quando il chiamato non ne ha il possesso e non ha ancora accettato l'eredità; oltre all'ipotesi in cui il chiamato non abbia ancora accettato, è stato sostenuto che l'applicazione dell'istituto dell'eredità giacente sia appropriata anche quando si ignora se vi siano chiamati legittimi o testamentari. Cfr. M.C. Bianca, *Diritto Civile*, Vol. 2, Giuffrè, Milano, 2005, 578-579.

² Come previsto nel Codice Civile, la successione si apre al momento della morte e nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto. Cfr. art. 456 c.c.

³ «La terminologia eredità giacente, di derivazione romanistica, indicava il patrimonio ereditario nel periodo di tempo che intercorre fra l'apertura della successione e l'acquisto dell'eredità da parte dell'eredità, nelle ipotesi in cui questo non avvenisse automaticamente». L'attuale codice si avvicina alla concezione romanistica, in quanto, modificando l'impostazione adottata dal codice del 1865, prevede che si abbia giacenza quando il chiamato non abbia ancora accettato l'eredità e non si trovi nel possesso di beni ereditari (art. 528 c.c.). Cfr. M. Bessone, *Lineamenti di Diritto Privato*, G. Giappicchelli Editore, Torino, 2001, 163 ss.

l'asse) ereditario rimanga privo di tutela giuridica⁴ e che subisca pregiudizi in danno degli eredi (o legatari) o di eventuali creditori del *de cuius*, il legislatore ha previsto la nomina di un curatore dell'eredità giacente.

Secondo la dottrina prevalente⁵, i requisiti, la cui presenza deve essere contemporanea affinché si abbia giacenza dell'eredità, sono i seguenti:

- mancata accettazione dell'eredità da parte del chiamato⁶: tale requisito è ribadito anche nell'art. 532 c.c. in cui è disposto che la cessazione della curatela avviene quando l'eredità è accettata; la mancata accettazione non solo deve esistere inizialmente, ma durare, affinché il curatore possa esercitare le proprie funzioni⁷;
- mancato possesso dei beni ereditari da parte del chiamato: in dottrina⁸ è stato ritenuto che il concetto di possesso debba estendersi al possesso materiale, dunque, alla detenzione dei beni ereditari;
- nomina di un curatore dell'eredità giacente: la nomina del curatore rappresenta l'elemento costitutivo della situazione di giacenza⁹ e comporta che il chiamato non possa compiere atti conservativi, amministrativi e di vigilanza né esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari previste dall'art. 460 c.c.¹⁰; ciò in quanto la norma tende ad impedire che il chiamato crei intralcio od ostacolo all'attività del curatore¹¹.

⁴ È evidente l'esigenza di nominare un curatore dell'eredità prolungandosi lo spazio temporale tra l'apertura della successione e l'accettazione dell'eredità ed essendo il chiamato privo del possesso dei beni ereditari, appare verosimile il pericolo che detti beni siano sottratti, si deteriorino o che i terzi maturino diritti nei loro confronti. Cfr. G. Bonilini, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, Utet, 2014, 99.

⁵ Cfr. L. Ferri, *op. cit.*, 148 ss. G. Bonilini, M. Confortini, *Codice delle successioni e donazioni*, La giacenza dell'eredità (art. 528), Utet Giuridica, 2014, 431 ss., cfr. anche Cass. civ. Sez. II, 19.4.2000, n. 5113 secondo cui le disposizioni di cui all'art. 528 e 529 c.c. in tema di nomina e di attività del curatore dell'eredità giacente presuppongono la mancata accettazione da parte dell'unico chiamato alla successione ovvero di tutti i destinatari della delazione ereditaria.

⁶ La mancata accettazione dell'eredità può aversi, ad esempio, perché non è stato ancora identificato il chiamato o perché vi è un giudizio in atto fra coloro che pretendono la legittimazione a succedere.

⁷ Cfr. L. Ferri, *op. cit.* 149.

⁸ Cfr. G. Bonilini, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, *op.cit.*, 100 e L. Ferri, *op. cit.* 150-151.

⁹ Il decreto di nomina de curatore, secondo la dottrina prevalente assume dunque natura costitutiva della giacenza. Cfr. L. Ferri, *op.cit.*, 153.

¹⁰ Cfr. art. 460, co. 3, c.c. secondo cui il chiamato non può compiere gli atti di cui all'art. 460 c.c. quando si è provveduto alla nomina di un curatore dell'eredità ai sensi dell'articolo 528 c.c. Le specifiche azioni di tutela del patrimonio del *de cuius* che il chiamato può esercitare (*ex art. 460, co. 1 e 2, c.c.*) nel caso in cui non sia ancora avvenuta l'accettazione e non sia stato nominato il curatore sono: *a.* le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari indipendentemente dalla loro materiale apprensione necessarie a tutelare il patrimonio del *de cuius*; *b.* gli atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea dei beni ereditari. Il chiamato può inoltre farsi autorizzare dal tribunale a vendere i beni che non possono essere conservati o la cui conservazione comporta un grave dispendio.

¹¹ Cfr. L. Ferri, *op.cit.*, 159. Con la nomina del curatore da parte dell'autorità giudiziaria cessano i poteri attribuiti al chiamato *ex art. 460 c.c.*

2. La procedura di nomina del curatore dell'eredità giacente

Sebbene il legislatore non dia una definizione di eredità giacente, individua i presupposti in presenza dei quali il tribunale provvede alla nomina di un curatore¹² ovvero sia: mancata accettazione dell'eredità¹³ e assenza di possesso dei beni ereditari da parte del chiamato¹⁴.

Al verificarsi di tali condizioni, il tribunale della circoscrizione in cui si è aperta la successione, nomina, anche d'ufficio, un curatore dell'eredità cui sono conferiti i poteri e gli obblighi previsti dal Codice Civile che cesseranno con l'accettazione della eredità¹⁵: il curatore ha dunque il compito di curare gli interessi dell'eredità fino al momento in cui quest'ultima venga accettata o, in mancanza di successibili, venga devoluta allo Stato¹⁶.

Il curatore può essere nominato o su istanza di qualsiasi interessato alla conservazione dei beni ereditari o d'ufficio¹⁷. I soggetti interessati, da individuarsi in tutti coloro che siano titolari di un interesse (privato) immediato ed attuale alla congrua conservazione dell'asse, possono essere i chiamati non in possesso dei beni, i legatari, i creditori del *de cuius*, in generale tutti coloro che vantano diritti sul patrimonio ereditario¹⁸.

Sull'istanza di nomina decide il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione¹⁹.

Circa la discrezionalità del tribunale sulla nomina del curatore, vi sono due opposti orientamenti in dottrina: il primo, che ritiene il giudice vincolato nella decisione, escludendo l'esistenza di una discrezionalità relativamente alla nomina del curatore da parte del tribunale²⁰; il secondo, che riconosce invece un certo margine di discrezionalità con riguardo all'effettiva opportunità della nomina²¹. Invece, con riguardo alla scelta del soggetto cui affidare il ruolo di curatore,

¹² Cfr. art. 528, co. 1, c.c. che prevede testualmente: «Quando il chiamato non ha accettato l'eredità e non è nel possesso dei beni ereditari, il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredità».

¹³ Le disposizioni di cui agli artt. 528 e 529 c.c. in tema di nomina e di attività del curatore dell'eredità giacente presuppongono la mancata accettazione da parte dell'unico chiamato alla successione ovvero di tutti i destinatari della delazione ereditaria. Cfr. Cass. civ. sez. II, 22 febbraio 2001, n. 2611.

¹⁴ Tali presupposti, essenziali per l'applicazione della norma, sono riferibili sia all'ipotesi in cui il chiamato sia noto, sia a quella in cui sia ignoto. Un orientamento giurisprudenziale ritiene che non sia necessario che sia certa l'esistenza di un chiamato all'eredità, il quale non l'abbia accettata e non sia nel possesso di beni ereditari, ma è sufficiente che via sia la semplice incertezza sull'effettiva esistenza di chiamati, dunque si ignori se il *de cuius* abbia eredi e se questi siano ancora in vita, e ciò fin quando, essendo acquisita la certezza della loro inesistenza, non ne derivi la posizione di erede dello Stato. Cfr. Cass. civ. sez. II, 31 marzo 1987, n. 3087.

¹⁵ Cfr. artt. 529 ss. c.c.

¹⁶ Cfr. art. 586 c.c.

¹⁷ Cfr. art. 528, co. 1, c.c. L'istanza d'ufficio trova la sua *ratio* nel fatto che in mancanza di altri successibili l'eredità potrebbe essere devoluta allo Stato, ai sensi dell'art. 586, co. 1, c.c.

¹⁸ Gli "interessati" sono da individuarsi anche nel pubblico ministero e nel Tribunale stesso, d'ufficio, a tutela dell'interesse (pubblico) alla non dispersione del patrimonio ereditario in vista del potenziale acquisto a favore dello Stato. Cfr. U. Natoli, L'amministrazione dei beni ereditari, I, Giuffrè, Milano, 1968, 253. Per i soggetti legittimati alla proposizione dell'istanza, cfr. U. Natoli *op. cit.*, 254 che inserisce tra i soggetti interessati oltre ai chiamati non in possesso dei beni, i legatari, i creditori del *de cuius*, in generale tutti coloro che vantano diritti sul patrimonio ereditario; si ritengono legittimati inoltre l'esecutore testamentario, gli istituiti in ordine successivo o in sostituzione. Si ipotizzi inoltre il caso in cui un professionista che segua gli adempimenti fiscali si trovi nella situazione in cui un proprio cliente sia defunto. Qualora si ignori la presenza di chiamati all'eredità, è opportuno che il professionista presenti un'istanza per la nomina di un curatore dell'eredità giacente.

¹⁹ Cfr. art. 528, co. 1, c.c.

²⁰ Cfr. L. Ferri, *op. cit.*, 153-154.

²¹ Cfr. G. Bonilini, *op. cit.*, 99 che fa riferimento alla sussistenza di concrete esigenze gestorie, non rinviabili nel tempo; anche con riguardo alle reali esigenze di protezione del patrimonio, si pensi all'ipotesi in cui questo sia

non essendo previsto, per legge, alcun parametro in tale ambito, è opinione condivisa che la scelta sia libera²², essendo sufficiente la presenza dei requisiti di capacità. Controversa è anche la questione se la nomina possa ricadere sul chiamato (non possessore). Vi è chi ha condiviso la tesi favorevole non risultando alcuna causa di incompatibilità e chi invece ne esclude la nomina in quanto la sua inerzia ha generato l'esigenza della curatela. Tale esclusione vale anche con riguardo a coloro i quali sono interessati all'eredità, quali ad esempio i creditori della medesima²³.

La nomina del curatore avviene con provvedimento del tribunale competente: il provvedimento di nomina²⁴ ha la forma del decreto, viene notificato alla persona designata come curatore²⁵ a cura del cancelliere entro il termine stabilito nel medesimo. Il provvedimento di nomina è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed è iscritto nel registro delle successioni presso la cancelleria del tribunale del luogo dove si è aperta la successione. Il medesimo tribunale può revocare o sostituire la persona del curatore in qualsiasi momento²⁶: la sostituzione può avvenire per morte, incapacità sopravvenuta, rinuncia o revoca. In tali casi il tribunale provvede alla sostituzione del curatore, fatta salva l'ipotesi in cui il chiamato prenda possesso dei beni ereditari.

Prima di iniziare a svolgere l'incarico, il curatore deve, infine, prestare giuramento di custodire e amministrare fedelmente i beni dell'eredità²⁷.

3. Obblighi e poteri del curatore

L'attività del curatore è regolata dagli artt. 529-530-531 c.c. integrati dagli artt. 781-782-783 c.p.c. L'art. 529 c.c., nell'elencare gli atti di competenza del curatore, ne dà un'indicazione a titolo esemplificativo e non tassativo, potendo il curatore compiere tutti gli atti necessari alla conservazione ed amministrazione del patrimonio ereditario.

Il primo atto del suo ufficio è quello di procedere all'inventario dei beni ereditari secondo le disposizioni dettate per l'erede che accetta con beneficio di inventario (*ex art. 531 c.c.*). L'inventario deve essere, pertanto, redatto nel rispetto dei requisiti formali indicati agli artt. 769

composto solo da beni di scarso valore o che si possa fondatamente presumere che il chiamato, entro breve termine, accetti l'eredità o si immetta nel possesso.

²² Cfr. G. Bonilini, *op. cit.*, 100.

²³ Cfr. G. Bonilini, *op. cit.*, 100 che ritiene anche che l'eventuale designazione da parte del testatore non potrà vincolare la decisione giudiziale. Non è da escludere, infine che il giudice nomini curatore dell'eredità giacente proprio il soggetto designato dal testatore, qualora non ricorrano circostanze tali da far apparire più idonea alle funzioni, una persona diversa da quella indicata dal testatore. Cfr. G. Azzariti, *L'eredità giacente*, in Tratt. dir. privato, dir. da P. Rescigno, vol. V, t. 1, Torino, 1982, 212.

²⁴ Il provvedimento di nomina del curatore dell'eredità giacente, *ex art. 528 c.c.*, è atto di volontaria giurisdizione privo del requisito della decisorietà e dell'attitudine ad acquistare autorità di cosa giudicata sostanziale. Come tale non è suscettibile di impugnazione *ex art. 111 cost.* nè con il regolamento di competenza (Cfr. Cass. civ. sez. II, 17 maggio 2001, n. 6771). Il decreto di nomina è invece soggetto a reclamo davanti al Tribunale che decide in camera di consiglio ai sensi dell'art. 739 c.p.c.

²⁵ Il decreto di nomina è notificato alla persona nominata ai sensi dell'art. 781 c.p.c. Il soggetto nominato come curatore non ha l'obbligo di accettare la designazione; successivamente nulla vieta che possa rinunciare all'incarico.

²⁶ Cfr. art. 782 c.p.c.

²⁷ Cfr. art. 193 disp. att. c.p.c. Per gli atti compiuti prima del giuramento. Cfr. G. Santarcangelo, *op. cit.*, 258.

ss. del codice di procedura civile. La procedura inventariale è contenuta nell'art. 775 del c.p.c. e prevede²⁸:

- una descrizione degli immobili, mediante l'indicazione della loro natura e dei dati catastali;
- una stima dei beni mobili, con la descrizione dei medesimi;
- l'indicazione della quantità di denaro contante;
- l'indicazione delle altre attività e passività;
- ulteriori informazioni.

La procedura inventariale consiste, pertanto, nell'individuazione delle attività e delle passività di cui il patrimonio ereditario è composto e nell'elencazione di esse in un apposito documento, detto "processo verbale d'inventario" (o semplicemente "inventario")²⁹, al fine di accertarne la consistenza oggettiva e predeterminare i limiti di responsabilità della gestione del medesimo soggetto, nonché l'apposizione di un ostacolo alla dispersione o sottrazione dei beni³⁰. L'attività di amministrazione del curatore è svolta in funzione conservativa; quest'ultimo ha l'obbligo di amministrare l'eredità sotto la vigilanza dell'autorità giudiziaria³¹. La gestione del patrimonio ereditario implica lo svolgimento di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione: al curatore è data ampia autonomia per la sua attività gestoria ordinaria, in quanto può compiere tutti gli atti necessari alla conservazione ed amministrazione del patrimonio ereditario³² senza necessità di autorizzazione da parte del tribunale che però, come anticipato, vigila sull'operato; gli atti di straordinaria amministrazione³³, qualora sia necessario o utile porli in essere, devono invece essere autorizzati dal tribunale³⁴, pena la loro inefficacia³⁵. Il tribunale inoltre, quando lo ritenga

²⁸ Cfr. art. 775 cod. proc. civ. che richiede: «una descrizione degli immobili, mediante l'indicazione della loro natura, della loro situazione, dei loro confini e dei numeri del catasto e delle mappe censuarie; una stima dei beni mobili, con la specificazione del peso e del marchio per gli oggetti d'oro e d'argento; l'indicazione della quantità delle monete per il danaro contante; l'indicazione delle altre attività e passività; la descrizione delle carte, scritture e note relative allo stato attivo e passivo, le quali debbono essere firmate in principio e in fine dall'ufficiale procedente. Lo stesso ufficiale deve accertare sommariamente lo stato dei libri e dei registri di commercio, firmarne i fogli, e lineare gli intervalli».

²⁹ Il termine "inventario", seppur diversamente utilizzato e definito in dottrina nel corso del tempo, indica un complesso di atti con la funzione di accertare la composizione del patrimonio ereditario. Cfr. G. Cattaneo, voce Inventario, in Dig. disc. priv., Sez. civ., X, Torino, 1993, 155.

³⁰ Cfr. U. Natoli, *op. cit.* 270.

³¹ Cfr. art. 782, co. 1, c.p.c. che prevede che «l'amministrazione del curatore si svolge sotto la vigilanza del giudice. Questi, quando lo crede opportuno, può prefiggere, con decreto, termini per la presentazione dei conti della gestione, e può in ogni tempo revocare o sostituire il curatore».

³² Cfr. art. 529 c.c. «Obblighi del curatore: Il curatore è tenuto a procedere all'inventario dell'eredità, a esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro la medesima, ad amministrarla, a depositare presso le casse postali o presso un istituto di credito designato dal [tribunale] il danaro che si trova nell'eredità o si ritrae dalla vendita dei mobili o degli immobili, e, da ultimo, a rendere conto della propria amministrazione».

³³ Per gli atti di straordinaria amministrazione sono da intendersi gli atti suscettibili di incidere direttamente o indirettamente sulla sostanza patrimoniale, impegnandone la responsabilità o mettendola a rischio. Cfr. C. Giannattasio, Delle successioni, in AAVV., Commentario del codice civile, tomo I, Torino, 1971, 252.

³⁴ Cfr. art. 782, co. 2, c.p.c. Gli atti del curatore che eccedono l'ordinaria amministrazione debbono essere autorizzati dal giudice.

³⁵ Cfr. C. M. Bianca, *op. cit.*, 581 ss, secondo il quale l'autorizzazione costituisce di regola l'elemento integrativo della legittimazione negoziale, senza la quale non ha come tale il potere di compiere atti di straordinaria amministrazione. Cfr. anche G. Bonilini, *op.cit.*, 101.

opportuno, può prefiggere termini per la presentazione del conto della gestione, e può in ogni tempo revocare o sostituire il curatore³⁶.

Il curatore può dunque compiere tutti gli atti ritenuti utili alla conservazione ed alla migliore amministrazione del patrimonio (ad esempio può stipulare contratti di mutuo per pagare debiti ereditari o per sostenere spese di manutenzione del patrimonio, stipulare contratti di locazione aventi ad oggetto beni ereditari, investire capitali, acquistare beni, assumere obbligazioni in genere, costituire o cedere diritti reali, riscuotere canoni di locazione, pagare utenze, rate di mutuo, etc.).

Tra gli atti relativi alla liquidazione dei beni ereditari che il curatore può compiere rientrano: la vendita di beni mobili, che deve essere promossa da quest'ultimo nei trenta giorni successivi alla formazione dell'inventario (*ex* art. 783, co. 1, c.p.c.), salvo che il giudice, con decreto motivato non disponga altrimenti³⁷; la vendita dei beni immobili, che può essere autorizzata dal tribunale con decreto in camera di consiglio soltanto nei casi di necessità o utilità evidente³⁸ (ad esempio, un caso di necessità dell'alienazione immobiliare è quello in cui nel patrimonio ereditario non vi sia denaro sufficiente ad onorare i debiti ereditari, neanche successivamente alla vendita dei beni mobili; tra i casi di utilità evidente rientrano quelli che hanno lo scopo di investire in beni produttivi, che consentano maggiori redditi oppure nell'opportunità di eliminare dal patrimonio uno o più beni la cui gestione risulti particolarmente onerosa)³⁹. Le somme ricavate dalla vendita dei beni, mobili o immobili, devono essere depositate presso un istituto di credito scelto dal tribunale o presso le casse postali; tale obbligo di deposito vale anche per il denaro facente parte dell'eredità⁴⁰. E' chiaro l'intento di tale previsione normativa che è quello di protezione del patrimonio da più o meno agevoli furti o rischi di dispersione; anche la previsione della vendita dei beni mobili tende a perseguire tale finalità protettiva del patrimonio, essendovi il rischio di deterioramento ed anche in ottica di ottenere il miglior realizzo dei beni la cui conservazione sia dispendiosa.

Al curatore è inoltre attribuita la legittimazione processuale attiva e passiva per qualsiasi causa inerente il patrimonio ereditario essendo previsto che il curatore sia tenuto a esercitare e promuovere «*le ragioni*» che afferiscono al patrimonio ereditario, nonché a rispondere alle istanze proposte contro il medesimo⁴¹. L'esercizio e la promozione delle ragioni ereditarie e la

³⁶ Cfr. art. 782, co. 1, c.p.c.

³⁷ In dottrina è sorto l'interrogativo sulla possibilità per il curatore di procedere alla vendita di beni mobili senza alcun provvedimento del tribunale non essendovi un'espressa previsione normativa in tal senso (il giudice sembrerebbe avere la facoltà ad intervenire solo per indicare diverse modalità operative) basando tale ipotesi sulla comune qualificazione di tale attività come atto obbligatorio ed evidenziando che il valore dei beni mobili risulterebbe già individuato nell'inventario. Cfr. L. Ferri, *op. cit.* 172. Altra parte della dottrina invece, ritiene la necessità di un preventivo provvedimento autorizzatorio, in quanto le vendite mobiliari sono atti di disposizione del patrimonio e rientrano negli atti di straordinaria amministrazione. Cfr. G. Bonilini, *op.cit.*, 101.

³⁸ Cfr. art. 783, co. 2, c.p.c.

³⁹ Cfr. L. Ferri, *op.cit.*, 177.

⁴⁰ Cfr. art. 529, c.c. A tutti gli altri beni assimilabili al denaro quali i titoli di stato, gioielli ed altri valori sarebbe applicabile la vendita secondo quanto disposto dall'art. 783, co. 1, c.p.c.

⁴¹ Cass. sez. II, 15 febbraio 1988, n. 1601. La legittimazione processuale del curatore è attribuita al fine di promuovere le ragioni dell'eredità e di rispondere alle istanze proposte contro la medesima, rendendosi necessaria l'autorizzazione del tribunale a seconda che le domande proposte siano dirette o meno a determinare un mutamento nella situazione giuridica dei beni amministrati. Pertanto, ogniqualvolta il curatore agisca in giudizio o

risposta alle istanze contro l'eredità rientrano pertanto tra gli obblighi connessi all'ufficio di curatore dell'eredità giacente e vincolanti per tutta la durata dell'ufficio medesimo⁴².

Il curatore dell'eredità giacente, come sostenuto in giurisprudenza⁴³, pur non essendo un rappresentante in senso proprio del chiamato all'eredità è legittimato sia attivamente che passivamente in tutte le cause che riguardano l'eredità stessa ed il cui svolgimento rientra negli scopi che la sua attività è destinata a realizzare, in rapporto agli interessi che ne rappresentano il presupposto⁴⁴. Tale legittimazione varrà anche quando sia venuta meno la situazione di giacenza, rimanendo legittimato anche dopo l'accettazione dell'erede ogniqualvolta il giudizio abbia ad oggetto l'adempimento degli obblighi che attengano al periodo di giacenza⁴⁵.

Il curatore, dovendo difendere l'integrità giuridica ed economica di tutti i rapporti compresi o riconducibili all'eredità giacente, è a ciò abilitato, e pertanto, anche la resistenza in giudizio potrà rientrare o meno tra le attività di conservazione e amministrazione, a seconda dell'oggetto della lite⁴⁶.

Qualora nel patrimonio ereditario sia compresa un'azienda, sono sorti dubbi circa la possibilità per il curatore di provvedere alla continuazione dell'attività d'impresa oppure procedere alla sua liquidazione. Minoritaria è la tesi⁴⁷ che nega tale possibilità al curatore, mentre è più condivisa la tesi favorevole alla continuazione dell'attività aziendale, al fine di evitarne il fisiologico danno derivante dall'inattività nonché il depauperamento patrimoniale in caso di liquidazione⁴⁸.

Rispetto ai poteri attribuiti al chiamato ai sensi dell'art. 460 c.c., il curatore provvede anche alla liquidazione delle passività che gravano sull'eredità non esercitando dunque, solo attività volte alla conservazione del patrimonio ereditario; infatti, è previsto, testualmente, che «*il curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati previa autorizzazione del tribunale*»⁴⁹.

stragiudizialmente per la cura di affari eccedenti l'ordinaria amministrazione la regola generale, maggiormente condivisa, postula la preventiva autorizzazione del giudice.

⁴² Si veda Cass., sez. II, 13 gennaio 1995, n. 367. Cfr. L. Ferri *op. cit.*, 168-169 secondo cui il curatore può intentare azioni possessorie, proporre domande interruttive del corso della prescrizione, esigere la corresponsione di fitti, interessi e annualità, rivendicare cose di spettanza dell'eredità, possedute da terzi o affermarne la libertà da servitù, far valere i diritti reali su cosa altrui; resistere in giudizio contro chi rivendichi i beni dell'eredità o vanti su di essi diritti reali o faccia valere diritti di credito verso la medesima. Sull'esclusione dell'esercizio delle azioni petitorie cfr. L. Ferri *op. cit.*, 177. Sull'esercizio delle azioni possessorie da parte del curatore cfr. anche Cass. civ. sez II, 6 marzo 1969, n. 727, MGI, 1969 secondo la quale può esercitarle.

⁴³ Cfr. Cass. sez. II, 16 marzo 2004, n. 5344.

⁴⁴ E' inoltre affermato che costituisce valido atto interruttivo della prescrizione relativa a diritti ereditari la notificazione dell'atto di citazione in una controversia relativa a diritti ereditari, al curatore dell'eredità giacente. Cfr. Cass. sez. II, 16.03.2004, n. 5344.

⁴⁵ Cfr. Cass. civ. sez. V, 15 luglio 2009 n. 16428.

⁴⁶ Cfr. L. Ferri *op. cit.*, 169.

⁴⁷ Cfr. Pret. Gubbio 28 gennaio 1989 che esclude la continuazione dell'attività imprenditoriale del *de cuius*, ritenendola rischiosa e incompatibile con la finalità di conservazione dei beni ereditari.

⁴⁸ Il curatore, compiuto l'inventario, può chiedere l'autorizzazione alla continuazione dell'impresa. L'esercizio dell'impresa può essere autorizzato dal tribunale, il quale emetterà un unico provvedimento al fine di consentire ogni atto inerente la gestione ordinaria dell'azienda. Cfr. G. Grosso, A. Burdese, *op.cit.*, 213.

⁴⁹ Cfr. art. 530 co.1, c.c.

È opinione condivisa che il pagamento di tali debiti avvenga dopo la redazione dell'inventario⁵⁰, da cui potranno desumersi con certezza le passività ereditarie. Un profilo discusso è se il pagamento dei debiti ereditari sia una facoltà o un obbligo per il curatore, riscontrandosi differenti orientamenti, secondo i quali trattasi di una facoltà, non rientrando tra le funzioni del curatore quella di liquidare il patrimonio, potendo provvedere al pagamento dei debiti ereditari solo tramite autorizzazione da parte del tribunale⁵¹. In senso contrario, è stato osservato che la necessità di tale autorizzazione è finalizzata ad impedire che il curatore possa pagare i debiti ereditari di propria iniziativa; secondo tale altro orientamento, si tratterebbe pertanto, di un obbligo vero e proprio di eseguire il pagamento ai creditori⁵².

Essendo previsto, all'art. 531 c.c., che al curatore dell'eredità giacente si applichino le regole previste in materia di inventario, amministrazione e rendiconto, per l'eredità accettata con beneficio di inventario, sarà applicabile l'art. 495, co. 1, c.c.⁵³ e dunque la liquidazione individuale, sommariamente, si concretizza nel pagamento dei creditori e dei legatari, nell'ordine in cui ne fanno richiesta⁵⁴.

Qualora vi sia opposizione da parte di un creditore o legatario, il curatore non può procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione concorsuale dell'eredità, secondo le regole stabilite per l'eredità accettata con beneficio di inventario⁵⁵. In caso non siano presentate opposizioni da parte dei creditori o dei legatari, invece, il curatore potrà scegliere liberamente se optare per la liquidazione individuale oppure per la liquidazione concorsuale⁵⁶. Un altro effetto della giacenza che si manifesta solo qualora il curatore proceda alla liquidazione concorsuale è rappresentato dal divieto di cui all'art. 506 c.c. che preclude ai singoli creditori e legatari l'esercizio di azioni esecutive individuali, salvo che siano iniziate prima della liquidazione suddetta; la *ratio* della norma va individuata nell'esigenza di rispettare la *par condicio* tra i creditori del defunto⁵⁷.

3.1. Adempimenti fiscali a carico del curatore

Il curatore dell'eredità giacente è tenuto ai seguenti adempimenti fiscali:

⁵⁰ Cfr. L. Ferri, *op.cit.*, 179. Cfr. artt. 495 co. 1 c.c. che prevede il termine di un mese dall'annotazione del compimento dell'inventario sul registro delle successioni tenuto presso il tribunale.

⁵¹ Cfr. G. Grosso, A. Burdese, *op.cit.*, 214; L. Ferri, *op.cit.*, 178.

⁵² Cfr. G. Santarcangelo, *op. cit.*, 288 ss.

⁵³ Cfr. art. 495 c.c. l'erede provvede al pagamento dei «[...]creditori e dei legatari a misura che si presentano[...]».

⁵⁴ Nella procedura di liquidazione individuale dell'eredità vige il principio di *prior in tempore potior in iure*. Qualora si presentino più domande contemporaneamente, il curatore deve rispettare i diritti di prelazione dei creditori. Cfr. L. Ferri, *op. cit.* 179.

⁵⁵ Secondo le norme degli artt. 498 ss c.c. Cfr. art. 530, co. 2, c.c. La liquidazione concorsuale, sinteticamente, si suddivide in quattro fasi: formazione dello stato passivo, liquidazione dell'attivo, definizione dello stato di graduazione e liquidazione delle passività.

⁵⁶ Cfr. art. 495, co.1 e 503 c.c. Cfr. L. Ferri, *op. cit.* 179. La forma concorsuale sarà più opportuna qualora vi siano passività consistenti.

⁵⁷ Cfr. G. Bonilini, *op. cit.*, 100.

1. presentazione della dichiarazione di successione⁵⁸; la dichiarazione di successione deve essere, di norma, presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione⁵⁹. Si evidenzia che sono previste specifiche fattispecie per la decorrenza del termine di 12 mesi⁶⁰: in particolare, per i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari, per i curatori di eredità giacenti e per gli esecutori testamentari, il termine decorre dalla data in cui essi hanno avuto notizia legale della loro nomina, se successiva all'apertura della successione. Di conseguenza, è previsto che i chiamati (che non siano nel possesso dei beni ereditari) che abbiano nominato un curatore per l'eredità giacente, ai sensi dell'art. 528, co. 1, c.c. sono esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione di successione⁶¹. Per tali soggetti, al fine di ottenere tale esonero è tuttavia previsto l'obbligo di dare notizia della nomina del curatore all'ufficio competente con lettera raccomandata a cui deve essere allegata copia dell'istanza di nomina del curatore, autenticata dal cancelliere dell'ufficio giudiziario competente⁶². La dichiarazione di successione deve essere presentata all'ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione era fissata l'ultima residenza del defunto⁶³; se il defunto risiede all'estero, l'ufficio competente a ricevere la dichiarazione di successione è quello nella cui circoscrizione era stata fissata la sua ultima residenza italiana; se non si è a conoscenza di quest'ultima, l'ufficio competente è quello di Roma. La presentazione ad un ufficio incompetente equivale ad omessa presentazione; questa si considera avvenuta nel giorno in cui la dichiarazione perviene all'ufficio competente⁶⁴. Si evidenzia che la dichiarazione di successione, a pena di nullità, deve essere redatta su stampato fornito dall'ufficio delle Entrate o conforme al modello approvato con Decreto del Ministro delle Finanze pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Mod. 4) e deve essere sottoscritta da almeno uno degli obbligati (nella fattispecie in esame dal curatore dell'eredità giacente) o da un suo rappresentante negoziale⁶⁵;

⁵⁸ Cfr. art. 28, co. 2, D.Lgs. 346/90 secondo cui sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione:

- gli eredi ed i legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, ovvero i loro rappresentanti legali;
- gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente;
- gli amministratori dell'eredità;
- i curatori delle eredità giacenti;
- gli esecutori testamentari.

⁵⁹ Cfr. art. 31, co. 1, D.Lgs. 346/90, come modificato dalla L. 296/2006. Si segnala che il precedente termine per la presentazione della dichiarazione era di 6 mesi; l'estensione di tale termine a 12 mesi è stata introdotta nel 2003, ad opera dell'art. 39, co. 14-*sexies* del D.L. 269/2003; il termine è stato poi riportato a sei mesi ed infine a 12 mesi, dalla Legge Finanziaria 2007.

⁶⁰ Nei casi di cui al comma 2 dell'art. 31 del D. Lgs. n. 346/1990, il *dies a quo* coincide infatti con il diverso evento ivi specificamente indicato.

⁶¹ Cfr. art. 28, co. 5, D.Lgs. 346/90.

⁶² Cfr. art. 28, co. 5, D.Lgs. 346/90.

⁶³ Cfr. art. 28, co. 1, D.Lgs. 346/90. Se presentata a mano, l'ufficio ne rilascia ricevuta; se spedita per raccomandata si considera presentata nello stesso giorno di consegna all'ufficio postale che deve apporre sul relativo involucre il timbro con la data.

⁶⁴ Cfr. art. 15, co. 2 della Legge 18 novembre 2001, n. 383. L'ufficio competente di Roma è la Direzione provinciale di Roma II - Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate "Roma 6", Via Canton 20 – Cap 00144.

⁶⁵ Cfr. art. 28, co. 3 del D. Lgs. 346/90. È necessario compilare l'apposito modulo (Modello 4) reperibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

2. pagamento dell'imposta di successione: si evidenzia che tale imposta prima era dovuta dal curatore *ex artt.* 36 e 41 D.P.R. 637/1972, poi è stata soppressa dalla L. 18.10.2001 n. 383 artt. 13 ss., successivamente reintrodotta dal d.l. n. 262/2006, convertito in l. n. 286/2006. Ai sensi dell'art. 36, co. 3, del D.lgs. n. 346 del 1990⁶⁶ è previsto che *«fino a quando l'eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all'eredità, o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell'imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti»*. Il curatore dell'eredità giacente, essendo soggetto obbligato, ai sensi dell'art. 28, co. 2, del D.lgs. n. 346 del 1990, alla presentazione della dichiarazione di successione, è pertanto tenuto al pagamento del relativo tributo, nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso⁶⁷. L'orientamento giurisprudenziale conferma che *«per tutto il periodo intercorrente tra la data di apertura della successione e quella dell'atto pubblico con il quale la contribuente ha dichiarato di accettare l'eredità, il soggetto passivo d'imposta è indubbiamente il curatore dell'eredità giacente»*⁶⁸.
3. presentazione, nei termini ordinari, delle dichiarazioni dei redditi di cui all'art. 187 del Tuir⁶⁹ relative al periodo d'imposta nel quale ha assunto le funzioni e ai periodi d'imposta successivi, fino al periodo di imposta anteriore a quello nel quale cessa la curatela⁷⁰;
4. presentazione, entro 6 mesi dalla data di assunzione delle funzioni, delle dichiarazioni dei predetti redditi relative al periodo d'imposta nel quale si è aperta la successione, se anteriore a quello nel quale ha assunto le funzioni, nonché delle dichiarazioni dei redditi relative agli altri periodi d'imposta già decorsi anteriormente a quest'ultimo⁷¹;
5. presentazione, entro sei mesi dalla data di assunzione delle funzioni, della dichiarazione dei redditi posseduti nell'ultimo periodo d'imposta dal contribuente deceduto e, se il relativo termine non era ancora scaduto alla data del decesso, quella dei redditi posseduti nel periodo d'imposta precedente⁷².

⁶⁶ L'imposta di successione è comunque determinata dall'ufficio. Si evidenzia che essendo previste aliquote diverse a seconda del grado di parentela intercorrente tra la persona deceduta e l'erede, la liquidazione ed il pagamento dell'imposta di successione conseguente alla presentazione della denuncia da parte del curatore potrebbe differire dall'imposta effettiva in quanto, pur essendo calcolabile la base imponibile, non sarebbe possibile individuare né le eventuali aliquote né le eventuali franchigie od agevolazioni applicabili, mancando i soggetti beneficiari della successione medesima. Ne deriva che dopo l'accettazione dell'eredità, l'imposta dovrebbe nuovamente liquidarsi al fine di verificare l'effettiva imposta dovuta.

⁶⁷ Cfr. Cass. civ. sez. V, 15 luglio 2009, n. 16428.

⁶⁸ Cfr. *Commiss. Trib. Regionale, LAZIO, Sez. XXXVI, sent. n. 246 del 27 febbraio 2007*.

⁶⁹ Cfr. art. 187, co. 1, Testo Unico 917/86 in cui è previsto che *«se la giacenza dell'eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione, il reddito dei cespiti ereditari è determinato in via provvisoria secondo le disposizioni del titolo I, sezione I, se il chiamato all'eredità è persona fisica, o non è noto, e secondo quelle del titolo II, capo III, se il chiamato è un soggetto diverso. Dopo l'accettazione dell'eredità il reddito di tali cespiti concorre a formare il reddito complessivo dell'erede per ciascun periodo di imposta, compreso quello in cui si è aperta la successione, e si procede alla liquidazione definitiva delle relative imposte. I redditi di cui all'articolo 7, comma 3, se il chiamato all'eredità è persona fisica o non è noto, sono in via provvisoria tassati separatamente con l'aliquota stabilita dall'articolo 12 per il primo scaglione di reddito, salvo conguaglio dopo l'accettazione dell'eredità»*.

⁷⁰ Cfr. art. 5 *ter* D.p.r. 322/98.

⁷¹ Cfr. art. 5 *ter*, co. 1 lett. a) D.p.r. 322/98.

⁷² Cfr. art. 5 *ter*, co. 1 lett. b) D.p.r. 322/98.

Salvo quanto sopra indicato per i termini di presentazione delle dichiarazioni, nei confronti del curatore, i termini pendenti alla data di apertura della successione e quelli aventi inizio prima della data di assunzione delle funzioni sono sospesi fino a tale data e sono prorogati di 6 mesi⁷³.

Il curatore è inoltre tenuto a⁷⁴:

- a) adempiere gli obblighi contabili e quelli a carico dei sostituti d'imposta stabiliti nel D.p.r. 600/73, per il periodo di imposta in cui ha assunto le funzioni e per i periodi di imposta successivi, fino al periodo d'imposta anteriore a quello in cui cessa la curatela dell'eredità, qualora nell'asse ereditario siano comprese aziende commerciali o agricole;
- b) presentare, entro 6 mesi dalla data di assunzione delle funzioni, le dichiarazioni del sostituto d'imposta relative ai pagamenti effettuati nel periodo d'imposta nel quale si è aperta la successione, se anteriore a quello nel quale ha assunto le funzioni, nonché negli altri periodi d'imposta già decorsi anteriormente a quest'ultimo e relative a quelli effettuati nell'ultimo periodo d'imposta dal contribuente deceduto e, se il relativo termine non era ancora scaduto alla data del decesso, quella relativa ai pagamenti effettuati nel periodo d'imposta precedente;
- c) comunicare all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, mediante raccomandata ed entro 60 giorni, l'assunzione e la cessazione delle funzioni; la comunicazione di cessazione deve contenere l'indicazione dei dati identificativi degli eredi e delle quote ereditarie di ciascuno di essi⁷⁵.

4. La responsabilità del curatore

L'art. 531 c.c. prevede che le disposizioni riguardanti l'amministrazione, l'inventario e il rendimento dei conti da parte dell'erede con beneficio di inventario sono comuni al curatore dell'eredità giacente, esclusa la limitazione della responsabilità per colpa prevista dall'art. 491 c.c. secondo cui l'erede con beneficio di inventario, risponde dell'amministrazione solo per colpa grave⁷⁶; ne deriva che il curatore dovrà rispondere anche per colpa lieve. Tale limitazione è giustificata dalla circostanza che il curatore, a differenza dell'erede beneficiario, gestisce interessi non propri. Il curatore è tenuto pertanto ad osservare la diligenza del buon padre di famiglia (*ex art. 1176 co. 2, c.c.*) e cioè la diligenza professionale da valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata. L'obbligo di una gestione diligente è diretto, inoltre, non solo a

⁷³ Cfr. art. 5 *ter*, co. 5 D.p.r. 322/98.

⁷⁴ Cfr. art. 5 *ter*, co. 2, D.p.r. 322/98.

⁷⁵ Cfr. art. 5 *ter*, co. 3, D.p.r. 322/98 secondo cui l'erede, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è cessata la curatela, deve darne comunicazione e indicare l'ufficio dell'Agenzia delle entrate del domicilio fiscale del contribuente deceduto, i dati identificativi del curatore e degli altri eredi e la propria quota di eredità. Nella stessa dichiarazione può essere esercitata, per ciascuno degli anni per i quali i redditi di cui all'articolo 187 del testo unico delle imposte sui redditi sono stati determinati in via provvisoria, la facoltà prevista nell'articolo 17, comma 3, dello stesso testo unico. L'art. 17, co. 3 del Tuir prevede che il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione separata facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è avvenuta o ha avuto inizio la percezione. Dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al co. 3 dell'art. 5 *ter* D.p.r. 322/98, o in mancanza, dalla data in cui avrebbe dovuto essere presentata, decorre il termine per la liquidazione definitiva delle imposte a norma dell'articolo 187 del citato testo unico. Cfr. art. 5 *ter*, co. 4, D.p.r. 322/98.

⁷⁶ Cfr. artt. 531 e 491 c.c.

tutelare l'interesse degli eredi nei confronti dei quali risponde per i danni arrecati da una gestione negligente ma anche a garantire l'interesse di eventuali creditori⁷⁷.

La qualificazione giuridica del curatore è stata oggetto di differenti tesi; quella prevalente ritiene che il curatore dell'eredità giacente sia titolare di un ufficio privato trattandosi di un potere conferitogli dalla legge per la tutela di un interesse altrui (degli eredi ma anche dei creditori e dei legatari)⁷⁸ che esercita in nome proprio; un altro orientamento giurisprudenziale sostiene invece che il curatore sia incaricato di una funzione pubblica per la realizzazione di particolari finalità⁷⁹. In dottrina un orientamento ritiene che il curatore rappresenti legalmente chi accetterà l'eredità, e non l'eredità in se;⁸⁰ mentre secondo altra tesi, il curatore non è un rappresentante dei chiamati né dell'eredità, ma agendo in nome proprio nell'interesse altrui, difetta di potere rappresentativo⁸¹, dovendosi piuttosto considerare un amministratore del patrimonio ereditario per conto di chi spetta⁸².

5. Cessazione della curatela

La curatela dell'eredità cessa quando l'eredità sia stata accettata⁸³. Dato che il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni dal giorno dell'apertura della successione (ai sensi dell'art. 480 c. c.), le funzioni del curatore cessano, oltre che in caso di accettazione da parte del chiamato anche in caso di prescrizione del diritto di accettare l'eredità; a seguito della prescrizione, infatti, il patrimonio viene immediatamente e retroattivamente acquistato dallo Stato⁸⁴. Secondo parte delle dottrine anche l'esaurimento dell'attivo fa venir meno lo stato di giacenza non essendovi più beni da conservare e da amministrare⁸⁵; altra tesi ritiene invece che potrebbero sopravvenire anche altri beni precedentemente ignorati⁸⁶ per cui non verrebbe meno lo stato di giacenza.

⁷⁷Cfr. C.M. Bianca, *op. cit.* 580-581.

⁷⁸Cfr. C.M. Bianca, *op. cit.* 580.

⁷⁹ Cfr. Cass. sez. U., 21 novembre 1997, n. 11619.

⁸⁰ Cfr. C.M. Bianca, *op. cit.* 580-581. In giurisprudenza invece il curatore è ritenuto non essere un rappresentante in senso proprio del chiamato all'eredità. Cfr. Cass. sez. II, 16 marzo 2004, n. 5344.

⁸¹ Anche in giurisprudenza è affermata la natura non rappresentativa dell'ufficio. Cfr. Cass. civ. sez. V, 15 luglio 2009, n. 16428 e Cass. civ. sez. II, 08 gennaio 2015, n. 39, in cui si afferma che il curatore dell'eredità giacente, pur non essendo rappresentante del chiamato all'eredità, è legittimato attivamente e passivamente, ai sensi dell'art. 529 cod. civ., in tutte le cause che riguardano l'eredità medesima.

⁸² Cfr. G. Bonilini, 101.

⁸³ Cfr. art. 532 c.c. Si tratta di accettazione pura e semplice o col beneficio di inventario, espressa o tacita o può derivare dalle fattispecie di cui all'art. 571 c.c, relativamente alla sottrazione di beni ereditari o, in mancanza di altri successibili, può consistere nell'acquisto di diritto da parte dello Stato *ex art.* 586 c.c. L'accettazione dell'eredità rappresenta l'atto mediante il quale il chiamato acquista la qualità di erede. L'accettazione dell'eredità è espressa quando il chiamato all'eredità accetta mediante una dichiarazione espressa di volontà in un atto pubblico o in una scrittura privata. Cfr. art. 475 c.c. L'accettazione tacita si desume invece dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato con la quale venga posto in essere un atto di gestione incompatibile con la volontà di rinunciare (c.d. atto d'eredità) e non altrimenti giustificabile se non in veste di erede; deve trattarsi di un comportamento del successibile tale da presupporre necessariamente la volontà di accettare. L'accettazione è infatti tacita «quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede». Cfr. art. 476 c.c.

⁸⁴ Cfr. T. Palermo, 14 luglio 1991.

⁸⁵ Cfr. L. Ferri, *op.cit.* 186.

⁸⁶ Cfr. G. Bonilini, *op.cit.* 102.

L'accettazione da parte del chiamato comporta la cessazione di diritto delle funzioni del curatore. Non vi è una previsione espressa né con riguardo alla comunicazione di tale accettazione al curatore⁸⁷ né con riguardo alla necessità di un provvedimento di chiusura della procedura da parte del giudice⁸⁸. Cessata l'amministrazione, il curatore dovrà, pertanto, compiere tutte le attività necessarie alla chiusura della gestione, rendere il conto della stessa⁸⁹ e consegnare i beni ereditari agli eredi che subentreranno al curatore in tutti i rapporti giuridici. Il curatore ha diritto a un compenso per l'attività svolta ed al rimborso delle spese sostenute per l'amministrazione dell'eredità che il giudice che lo ha nominato liquida con apposito decreto⁹⁰. Il legislatore non ha dettato specifiche disposizioni per la determinazione del "quantum" del suddetto compenso; come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, le disposizioni dettate per la liquidazione del compenso al curatore del fallimento non sono applicabili, neppure per analogia, al curatore dell'eredità giacente; il tribunale, dunque, «*nella liquidazione del compenso al curatore dell'eredità giacente, ha ampi poteri discrezionali e non applica alcuna tariffa professionale ma può prendere in considerazione, in via orientativa, quella riguardante non la professione esercitata dal curatore, bensì la natura tecnica prevalente delle attività richieste all'espletamento dell'incarico*»⁹¹. Pertanto il giudice dovrà provvedere alla liquidazione del compenso a favore del curatore dell'eredità giacente secondo il suo prudente criterio, valutando la natura, l'entità ed i risultati delle prestazioni gestionali svolte, spiegando con adeguata motivazione i criteri adottati⁹².

⁸⁷ Non essendovi alcuna previsione in tal senso troverà applicazione l'art. 742 c.p.c. che nel caso specifico fa salvi i diritti acquistati dai terzi in conseguenza degli atti posti in essere dal curatore ignaro dell'accettazione da parte del chiamato.

⁸⁸ Cfr. T. Genova, 5 gennaio 1995 secondo cui il curatore dell'eredità giacente cessa dalle sue funzioni, di diritto, a seguito dell'accettazione dell'eredità, e deve consegnare il compendio all'erede, senza che occorra un provvedimento dell'autorità giudiziaria che a tanto lo obblighi con efficacia di titolo esecutivo.

⁸⁹ Cfr. artt. 529 e 531 c.c. Come già esposto, a differenza di quanto avviene per l'erede beneficiario è tenuto al rendiconto solo alla fine della sua gestione, al curatore può essere richiesto in qualsiasi momento, secondo quanto disposto dall'art. 782, co.1, c.p.c.

⁹⁰ Cfr. T. Bergamo, 08 febbraio 2008 secondo cui: «*per quanto attiene alla quantificazione del compenso del curatore, la Corte di Cassazione ha affermato che il Giudice delle Successioni ha ampi poteri discrezionali, insiti nella stessa natura del provvedimento, che implicano la valutazione di una vastissima gamma potenziale di attività, sotto il profilo quantitativo, nonché della difficoltà tecnica degli atti compiuti, della durata dell'incarico, dell'importanza economica dell'eredità, ecc.*».

⁹¹ Cfr. Cass. sez. civ. sez. II, 12 luglio 1991 n. 7731.

⁹² Cass. civ., sez. II, 24 ottobre 1995, n. 11046, Cass. civ. sez. II, 28 novembre 1991 n. 12767 secondo cui le disposizioni del d.m. 27 novembre 1976 concernente i compensi a favore dei curatori fallimentari non sono applicabili neppure a titolo orientativo, per la liquidazione del compenso nei riguardi dell'eredità giacente, stante la disomogeneità delle rispettive prestazioni, ed essendo l'attività del curatore fallimentare più complessa di quella del curatore dell'eredità giacente, specialmente quando questa si limiti all'inventario ed alla semplice amministrazione temporanea dell'eredità, senza giungere alla fase della liquidazione, per essere nel frattempo sopraggiunta l'accettazione da parte dell'erede. Le attribuzioni del curatore fallimentare comprendono invece tutte le molteplici operazioni che vanno dalla presa in consegna dei beni del fallito, alla formazione dell'elenco dei creditori, alla vendita degli immobili, al progetto di ripartizione dell'attivo, fino al rendiconto finale. Si spiega agevolmente, quindi, che il compenso al curatore debba essere liquidato sulla base del valore capitale dei beni che vengono alienati per soddisfare i creditori o vengono comunque ripartiti tra i vari aventi diritto.

Sull'inammissibilità del ricorso per Cassazione avverso il decreto di liquidazione del compenso del curatore si veda Cass. civ. sez. II, 5 maggio 2009, n. 10328 e Cass. civ. sez. II, 29 maggio 2000, n. 7032 mentre la giurisprudenza meno recente sostiene invece l'impugnabilità del decreto solo con ricorso per Cassazione *ex art. 111 Cost. v. Cass. civ. 7 luglio 1976, n. 2541, RGI, 1976, Successione legittima e testamentaria, n. 30.*